



Rodari

Istituto Comprensivo - 65015 Montesilvano (PE)

Tel: **085 4682259** Fax: **085 4682259**

Email: **peic83900e@istruzione.it**

peic83900e@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI
C.F. 91117780683 C.M. PEIC83900E

Uff_ProtocolloP - Ufficio segreteria

Prot. 0004402/U del 07/06/2019 13:04:20

REGOLAMENTO INTERNO

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 297/1994, così come novellato dalla legge 107/2015, art.1, comma 129)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'I.C. "RODARI" di Montesilvano (PE), ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Art. 2 – Durata

1. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.

Art. 3 – Composizione

1. Il comitato dell'I.C. "RODARI" è costituito dai seguenti componenti:
 - a) Tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
 - b) Due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto;
 - c) Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.
2. Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'Istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha designato il componente esterno tra i docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. A composizione completa, il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente scolastico.
4. L'organo collegiale, come previsto dall'art. 37 del testo Unico, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza.

Art. 4 – Funzioni

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.

Art. 5 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 6 – Insediamento

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente del Comitato, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Art. 7 – Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta al presidente.
2. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e precisare se l'organo è convocato nella sua composizione tecnica o integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. L'atto di convocazione deve essere recapitato a tutti i componenti entro 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.
6. L'atto può essere recapitato anche a mezzo e- mail con richiesta conferma lettura.
7. Quando è necessario aggiornare la seduta ad altra data per la prosecuzione dei lavori del Comitato nella medesima composizione, la convocazione può essere data oralmente ai presenti mentre agli assenti la comunicazione del verbale della seduta acquista il valore di nuova convocazione.

Art. 8 – Ordine del giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati scritti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
3. Il Comitato all'unanimità può inserire un nuovo punto all'ordine del giorno sulla base di apposita mozione di uno dei suoi componenti.

Art. 9 – Validità della seduta

1. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
2. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente può dare avvio ai lavori.

Art. 10 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 11 – Validità delle delibere

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Votazione

1. La votazione avviene dopo che il presidente ha dichiarato chiusura discussione.
2. Per qualsiasi decisione di assumere, il voto è palese; la votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
4. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l'astensione.
5. Si ricorre all'istituto dell'astensione qualora, in sede di valutazione del periodo di prova e formazione del docente neo-assunto, uno dei docenti membri del Comitato tecnico dovesse anche svolgere la funzione di docente tutor.
6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 13 – Verbalizzazione

1. Il verbale deve essere essenziale e contenere gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale è redatto dal segretario nominato dal Presidente.
3. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
4. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Art. 14 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del Comitato.
2. La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione *all'albo on-line* dell'istituto, tenuto conto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Art. 15 – Decadenza e surroga dei membri

1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo comma.
2. Il Presidente, quando accerta che un membro non è intervenuto senza giustificazione a 3 riunioni consecutive, comunica al Comitato la decadenza di tale membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio dei docenti oppure dal Consiglio di Istituto) la sua sostituzione.
3. La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o per eventuali dimissioni.
4. Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Art. 16 – Compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo che la normativa non disponga diversamente.

Art. 17 – Modifica e/o integrazione del Regolamento

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'I.C. "RODARI" di Montesilvano (PE) in data 27/05/2019.